MISURE URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI OCCUPAZIONE

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 19 marzo 1999, non più in vigore dal 18 maggio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione
Estremi	Decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-investimenti-e-di-occupazione/art-4-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it